

Vista la legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo) e successive modificazioni ed integrazioni che prevede la concessione, con le disponibilità del fondo, di finanziamenti agevolati a favore delle imprese agricole;

Considerato che il fondo costituisce uno dei principali strumenti di supporto alle imprese agricole della regione sia per quanto riguarda l'operatività ordinaria e strutturale relativa al finanziamento degli investimenti, sia per gli interventi di carattere straordinario posti in essere nell'ambito delle misure anticrisi adottate dall'Amministrazione regionale per il sistema produttivo a fronte del prolungarsi della crisi economica e finanziaria;

Rilevato che negli ultimi mesi si è registrato un progressivo aumento dei costi di provvista sui mercati interbancari unitamente ad un costante aumento del costo dei finanziamenti come conseguenza del maggior rischio di impresa correlato alla situazione generale di crisi economica ;

Rilevati inoltre i più stringenti requisiti di patrimonializzazione richiesti alle banche in conseguenza sia dei contenuti del così detto "accordo di Basilea 3" che delle indicazioni dell'Autorità Bancaria Europea in termini di standard ottimali a cui le banche stesse devono tendere;

Considerato che l'aumento delle principali componenti del costo dei finanziamenti bancari ha determinato una progressiva difficoltà di accesso al credito da parte delle imprese;

Atteso che il tasso di interesse applicato ai finanziamenti viene usualmente determinato sommando un parametro variabile denominato "spread" ad un parametro base, riferibile alle quotazioni del tasso denominato "euribor" per i finanziamenti a tasso variabile ed alle quotazioni del tasso denominato "eurirs" per i finanziamenti a tasso fisso;

Atteso che la crescita dei tassi di interesse è individuabile pressoché interamente nella componente rappresentata dal margine aggiuntivo denominato "spread";

Rilevato che i regolamenti di attuazione della legge regionale 80/1982 e la convenzione stipulata con le banche ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della stessa legge regionale 80/1982, prevedono l'erogazione dei finanziamenti con il concorso delle disponibilità finanziarie del fondo e di capitale bancario;

Considerato che la convenzione stipulata con le banche attualmente stabilisce che la quota regionale del finanziamento è pari al 50 per cento e che ad essa si applica un tasso di interesse pari a zero;

Considerato che la medesima convenzione stabilisce per la quota bancaria del finanziamento l'applicazione di un tasso di interesse massimo determinato nella misura dell'euribor maggiorato di uno spread annuo massimo pari a 180 punti base, anche a garanzia del mantenimento sull'intero finanziamento dell'agevolazione rappresentata dall'erogazione a tasso 0 della quota di finanziamento regionale;

Considerato inoltre che la banca si assume il rischio di rimborsare la quota regionale anche in caso di inadempimento dell'impresa finanziata;

Preso atto che queste condizioni, alla luce dell'andamento dei tassi di interesse, si riflettono sull'accessibilità ai finanziamenti agevolati rischiando di limitare di fatto sensibilmente l'erogazione degli stessi;

Rilevata la necessità di garantire la massima flessibilità operativa del fondo, anche a fronte dell'eccezionalità della presente situazione;

Visto l'art. 3 della predetta legge regionale 80/1982, così come modificato dall'articolo 59, comma 1, della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010), che stabilisce che il Direttore del competente Servizio della Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali, o suo delegato, adotta i necessari provvedimenti di esecuzione dell'attività gestionale del fondo in conformità alle disposizioni regolamentari ed agli indirizzi annuali di spesa impartiti dalla Giunta regionale e dall'Assessore competente in materia di agricoltura;

Ritenuto pertanto opportuno adottare un atto di indirizzo di spesa autorizzando il Direttore del competente servizio della Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali ad adeguare, in via transitoria e sperimentale sino al 30 giugno 2012, termine prorogabile non oltre il 31 dicembre 2012, la misura dello spread annuo massimo applicato alla quota dei finanziamenti erogati con capitale bancario entro il limite massimo di 280 punti base;

Visto il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004 n. 277 e successive modificazioni ed integrazioni;

Su proposta dell'Assessore regionale alle risorse rurali, agroalimentari e forestali;

La Giunta regionale all'unanimità

DELIBERA

1. di autorizzare, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 80/1982, il Direttore del competente servizio della Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali ad adeguare, in via transitoria e sperimentale sino al 30 giugno 2012, termine prorogabile non oltre il 31 dicembre 2012, la misura dello spread annuo applicato alla quota dei finanziamenti erogati con capitale bancario entro il limite massimo di 280 punti base.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE